



TRIBUNALE DI AVELLINO

Sezione Prima - Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale di Avellino, nella seguente composizione collegiale:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) dott. Gaetano Guglielmo | PRESIDENTE |
| 2) dott. Maria Iandiorio | GIUDICE |
| 3) dott. Pasquale Russolillo | GIUDICE REL. |

letti gli atti del procedimento unitario n. 141-1/ /2024, avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione controllata, promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████
 ██████████ (C.F. ██████████)

ricorrenti

per il tramite del gestore della crisi dott. DOMENICO FESTA nominato dall'OCC

██████████ del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)

ha emesso il seguente:

DECRETO

Considerato che:

Rilevato che:

con ricorso depositato il 19/11/2024, per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, ██████████ c ██████████, coniugi in regime di comunione dei beni e genitori di due figlie non economicamente autosufficienti, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 66 co. 1 CCII, l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo: 1) di non essere assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale avendo maturato i propri debiti

per ragioni personali e familiari; 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente, con il reddito da lavoro dipendente (pari a complessivi € 2.000,00 mensili), alle obbligazioni contratte ed avendo già subito un pignoramento a cui ha fatto seguito la vendita all'asta dell'unica proprietà immobiliare; al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi recante la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della domanda ed illustrativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269 co. 2 CCII);

trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, la menzionata relazione contiene anche l'attestazione relativa alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII;

Considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali dei ricorrenti, da presumersi coincidente con la residenza familiare, è ubicato in [REDACTED];

a sostegno della domanda di accesso alla presente procedura gli istanti hanno dedotto di disporre di redditi sufficienti a sostenere i propri bisogni personali e familiari e di poter destinare l'eccedenza, stimata in € 150,00 mensili, alla soddisfazione dei creditori, previo pagamento delle spese di procedura prededucibili, proponendo un piano della durata di cinque anni;

gli esponenti hanno soggiunto di non essere titolare di beni mobili o immobili, fatta eccezione per un motociclo del valore di soli € 600,00, e non hanno dedotto l'esistenza di crediti esigibili o di azioni giudiziali dalle quali poter trarre ulteriori utilità;

il gestore della crisi ha tenuto conto del piano proposto dal debitore e lo ha fatto proprio formulando giudizio di fattibilità ed attestando che alla luce di tali assunti la procedura

ce
P

consente di acquisire attivo da distribuire ai creditori se prolungata per un arco temporale di cinque anni;

Ritenuto che:

la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto l'attivo prevedibilmente realizzabile è inidoneo a consentire una minima soddisfazione dei creditori concorsuali; in linea generale non può escludersi che la procedura di liquidazione controllata possa essere aperta quando l'unica utilità offerta è rappresentata dalle quote di reddito eccedenti i bisogni personali e familiari dei proponenti ed i costi di procedura stimati fino alla sua conclusione (cfr. App. Ancona, 17/05/2024; Trib. Rimini, 12/12/2023, reperibili sul *web*);

sul punto, l'attestazione del gestore della crisi resa ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII rappresenta il principale elemento informativo, ma non assume carattere vincolante, essendo rimesso al tribunale verificarne la coerenza con il dettato normativo, oltre che la completezza e ragionevolezza alla luce degli ulteriori riscontri disponibili;

al riguardo deve considerarsi che:

la quota di redditi (stipendi, pensioni, salari, crediti aventi carattere alimentare) da ritenersi sottratta dall'attivo della procedura è individuata dall'art. 268 co. 4 CCII e consiste nella parte impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e nell'eventuale *quantum* aggiuntivo determinato dal giudice ai sensi della lett. b) se occorrente al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare;

dagli artt. 66 co. 1 terzo periodo e 268 co. 3 quarto periodo del CCII si ricava che la procedura di liquidazione controllata si pone in termini di alternatività rispetto a quella di esdebitazione dell'incapiente (c.d. ESI) anche quando la domanda provenga dal debitore, ed infatti la prima disposizione prevede che, nel caso di procedura familiare, occorre che almeno uno dei proponenti disponga di un patrimonio capiente, mentre la seconda impone al debitore persona fisica un onere di allegazione rafforzato consistente

nel far attestare dal gestore della crisi la possibilità di *“acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”* (crf. Trib. Ferrara 5/11/2024, reperibile sul *web*, che evidenzia come il d.lgs. 136/2024, recante modifiche al Codice della crisi, ha rafforzato l'orientamento che preclude al debitore persona fisica la possibilità di apertura di una liquidazione controllata senza prospettiva alcuna di soddisfazione dei creditori concorsuali, dovendo invece ricorrere all'istituto speculare ed alternativo dell'ESI);

non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente *“non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura”* ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapacienza;

l'art. 283 co. 2 CCII stabilisce, al comma due, i requisiti reddituali di accesso all'ESI, fissando una soglia minima di sostentamento pari *“all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*, che può essere eventualmente incrementata ove occorrente al mantenimento del proponente¹ del suo nucleo familiare; è dunque necessario verificare, ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata, se il debitore disponga di redditi almeno eccedenti la soglia minima di cui all'art. 283 co. 2 CCII e se gli stessi possano, nel periodo di prevedibile durata della procedura, consentire una soddisfazione adeguata del ceto creditorio dedotti i costi prededucibili stimati; l'arco temporale entro il quale una procedura con sola apprensione di quote reddituali viene ordinariamente definita è pari a tre anni, non residuando al termine del triennio ulteriori attività liquidatorie da compiere (art. 272 co. 3 CCII) ed essendo consentito al debitore di ottenere l'esdebitazione con l'effetto di escludere dall'attivo, e per l'intero, ogni successiva sopravvenienza;

tenuto conto di quanto sopra, è da escludere che il debitore:

- rinunci preventivamente al termine triennale per richiedere l'esdebitazione prevedendo una durata maggiore della procedura di liquidazione controllata;
- destini ai creditori porzioni del proprio reddito comprese nella quota minima di sostentamento prevista dall'art. 283 co. 2 CCII, salvo non sia precisato nella domanda su quali stabili contributi esterni il nucleo familiare possa contare per sopperire altrimenti alle necessità essenziali;

la disciplina della liquidazione controllata ad istanza del debitore persona fisica tiene conto dell'esistenza di uno strumento alternativo atto ad offrire all'incapiente il beneficio dell'esdebitazione e mira pertanto, per ragioni di interesse pubblico, ad evitare l'apertura di una procedura concorsuale quando la stessa non appaia utile alla soddisfazione del creditore ed al contempo non soddisfi alcun interesse del proponente (cfr. in senso analogo Trib. Treviso 21/02/2024 *sul web*), tanto più che il ricorso all'ESI da parte di quest'ultimo favorisce un risparmio di oneri processuali di gestione del concorso (formazione stato passivo, programma di liquidazione) oltre che di costi mediante riconoscimento di un compenso dimezzato al gestore della crisi (art. 283 co. 6 CCII);

neppure la necessità di dover dimostrare il requisito della meritevolezza in caso di accesso all'ESI appare elemento spendibile al fine di valorizzare un possibile residuo interesse del debitore incapiente ad accedere alla liquidazione controllata, posto che solo in presenza della menzionata condizione soggettiva, e per una sola volta nella vita, si giustifica l'integrale sacrificio dei creditori anteriori e che, del resto, anche l'esdebitazione posteriore all'apertura del concorso prevista dall'art. 282 CCII presuppone l'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;



nella fattispecie in esame, l'assenza di utilità distribuibili si ricava dalla seguente tabella nella quale si tiene conto che: 1) la quota reddituale estranea alla procedura non può essere inferiore al maggior valore fra l'importo dei redditi impignorabili e l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente ISEE relativo alla composizione del nucleo familiare; 2) gli oneri prededucibili, ex art. 6 lett. a) e d) CCII, devono almeno includere i compensi dell'OCC e del liquidatore, unitariamente determinati fino all'esito del procedimento, oltre che le spese di giustizia, di apertura del conto corrente, gestione della procedura e di realizzazione dell'attivo; 3) la prevedibile durata della procedura, in assenza di altri beni da realizzare, è pari a tre anni;

<i>Voci</i>		<i>Attivo distribuibile</i>
<i>Reddito netto annuale (13 mensilità) x 3 anni</i>	+	<i>€ 78.000,00 (2000 mensili)</i>
<i>Quota estranea alla procedura (assegno sociale aumentato del 50% e moltiplicato per coefficiente famiglia 4 persone)</i>	-	<i>€ 76.906,94</i>
<i>Compenso OCC/liquidatore calcolata su eccedenza distribuibile e passivo risultante da elenco (circa 130.000 euro)</i>	-	<i>€ 880,00</i>
<i>Spese generali</i>	-	<i>€ 100,00</i>
<i>Attivo prevedibilmente distribuibile ai creditori concorsuali nel triennio</i>	=	<i>€ 113,06</i>

(compresi advisors che hanno
assistito il debitore)

e dunque, l'importo prevedibilmente realizzabile, anche considerando al minimo le spese procedurali ed ipotizzando la realizzabilità del motociclo al valore di stima di € 600,00, risulta irrisorio ed inidoneo a soddisfare la condizione prevista dall'art. 268 co. 3 CCII;

la domanda va pertanto respinta;

non vi è luogo a provvedere sulle spese;

PER QUESTI MOTIVI

Respinge il ricorso;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Avellino, in data 26/11/2024

IL GIUDICE RELATORE
Dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Guglielmo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26-11-2024

Il Cancelliere

CANCELLIERE
Antonio Festa

